

DISCIPLINARE SUI CRITERI GENERALI PER L'ASSOCIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE

Art. 1

(Conferimento)

1. Il conferimento dell'associatura è disposta dai Direttori di Istituto su domanda dell'interessato corredata di curriculum, dell'indicazione delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di suo interesse, e delle tematiche di ricerca per le quali richiede l'associatura; il provvedimento è adottato sentito il Consiglio di istituto.
2. L'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività di ricerca svolte dall'Istituto è il criterio primario per la valutazione della domanda.
3. Analoga procedura è da seguire in caso di revoca dell' associatura stessa.
4. Dei relativi provvedimenti il direttore di istituto dà comunicazione corredata di curriculum al direttore di dipartimento di afferenza che lo inoltra al Presidente.
5. E' responsabilità dell'associato acquisire e trasmettere al direttore di istituto le autorizzazioni della struttura di appartenenza che dovessero essere prescritte.

Art. 2

(Soggetti)

1. Possono essere associati i professori e ricercatori universitari di ruolo, i ricercatori o tecnologi che operino in altre strutture scientifiche pubbliche e private, ivi inclusi gli IRCCS, o che siano stati dipendenti del CNR o di altri Enti pubblici di ricerca.

Art.3

(Partecipazione alle attività scientifiche)

1. L'associato partecipa a programmi specifici stabiliti nell'ambito delle procedure di programmazione, con riferimento a una commessa o modulo di attività, ovvero ad attività approvate, di ricerca spontanea a tema libero.
2. L'impegno di tempo dell'associato sarà da questo concordato con il direttore di istituto in relazione alla attività da svolgere.
3. Dell'apporto degli associati si tiene conto nella valutazione delle commesse di ricerca svolte dagli istituti e nella corrispondente quantificazione e attribuzione delle risorse.
4. L'associato redige annualmente una breve relazione sull'attività svolta diretta al direttore di istituto che ne tiene conto ai fini delle relazioni di consuntivo dell'Istituto
5. Qualora l'associato contribuisca ad una commessa con risorse determinanti, può esserne proposta la nomina a responsabile di commessa, con le procedure di cui all'art. 29 del Regolamento di organizzazione.

Le

Art. 4

(Trattamento)

1. Al personale associato non spetta in quanto tale alcun compenso; qualora in missione per finalità concernenti lo svolgimento delle attività cui partecipa, gli verrà corrisposto il trattamento di missione a carico della commessa nella quale è inserito.
2. Spetta all' Associato l'uso dei servizi logistici quali la mensa con le modalità definite dal direttore di istituto in riferimento a quanto previsto per i dipendenti.

Art. 5

(Durata)

1. La durata dell'associatura è riferita a un periodo determinato, comunque non superiore alla durata del programma per il quale l' associatura stessa è stata conferita.
2. I direttori di istituto possono confermare per una sola volta i rapporti di associatura in atto per la durata massima di sei mesi, in attesa dell' espletamento delle procedure previste dal presente disciplinare.

Art. 6

(Sede)

1. L'associato presta la sua attività presso la sede dell'Istituto CNR per il quale è stata disposta l'associatura, ivi incluse le articolazioni previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

Art. 7

(Accesso a servizi e strumenti)

1. Le modalità specifiche per l'accesso degli associati all'uso dei servizi tecnico-scientifici, degli strumenti e delle apparecchiature dell'Istituto sono stabilite dal Direttore di Istituto, tenendo conto che la partecipazione nell'ambito e per le finalità delle commesse e delle attività di ricerca spontanea a tema libero approvate alle quali l'associato collabora, deve essere coerente con i seguenti principi: a) il più efficace svolgimento delle attività dell'Istituto; b) il pieno titolo dell'associato a partecipare alle attività in condizioni di parità con il personale dipendente rispetto alla definizione e all'esecuzione delle ricerche.

Art. 8

(Copertura assicurativa)

1. La copertura assicurativa è data dalla vigente assicurazione di tipo generale per responsabilità civile verso terzi, estesa ai prestatori di lavoro e cioè a tutti quelli che hanno con l'Ente un rapporto di attività.



2. I Direttori avranno cura di verificare la presenza di altre assicurazioni - di tipo concorrente - di cui beneficiano gli associati da parte delle rispettive strutture di appartenenza.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by a horizontal stroke.